



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN PROVINCIA DI VARESE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 50 DEL 23 ottobre 2015

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA
DEGLI UNGULATI**

TITOLO 1 – GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ'

1. Con il presente "Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati" la Provincia di Varese persegue l'obiettivo generale di mantenere le popolazioni di Ungulati: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), camoscio (*Rupicapra rupicapra*), muflone (*Ovis orientalis*) e cinghiale (*Sus scrofa*), viventi allo stato selvatico sul territorio provinciale, su valori adeguati di consistenza e struttura in rapporto a esigenze ecologiche, scientifiche, agricole, culturali e ricreative, assicurandone la protezione e una corretta gestione faunistico-venatoria, attraverso l'applicazione delle misure necessarie per la conservazione, così come previsto dall'art. 1, comma 5 della Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 1993 e successive modificazioni.
2. In particolare, la Provincia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 26/93 e succ. mod. nonché dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio 2003 – 2008 (D.C.P. n. 18 del 14 maggio 2003) si prefigge, attraverso una regolamentazione del prelievo venatorio, ovvero anche attraverso interventi di controllo, qualora ritenuti necessari, i seguenti obiettivi specifici:
 - a) Mantenere e/o riportare, nel territorio provinciale, le popolazioni di Ungulati a densità e strutture ottimali per la loro conservazione.
 - b) Mantenere le popolazioni di Ungulati in buono stato da un punto di vista sanitario e ben strutturate nel rapporto fra i sessi e le classi di età.
 - c) Mantenere consistenze e densità compatibili con la produzione agricola.
 - d) Salvaguardare le condizioni sanitarie del settore zootecnico con riferimento alle malattie infettive trasmissibili tra Ungulati selvatici e domestici.
 - e) Consentire un utilizzo venatorio sostenibile delle popolazioni di Ungulati.
 - f) Attivare misure preventive per la tutela e la sicurezza delle persone durante l'esercizio dell'attività venatoria.
3. Le predette finalità sono perseguite attraverso:
 - a) La valutazione delle capacità portanti, per gli Ungulati, dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi.
 - b) L'acquisizione, mediante l'effettuazione di censimenti, conteggi relativi e il calcolo di indici cinegetici, di dati oggettivi sulla consistenza e struttura delle popolazioni di Ungulati.
 - c) La definizione di densità ottimali "obiettivo", che garantiscano il mantenimento di popolazioni vitali, in equilibrio con l'ambiente e con le attività agricole.
 - d) La valutazione, mediante l'effettuazione di opportune indagini, dello *status* sanitario delle popolazioni.
 - e) La programmazione dell'attività venatoria.
 - f) L'impostazione, l'attuazione e la verifica dei piani di prelievo, definiti in base a razionali parametri biologici.
 - g) L'applicazione di mezzi e di tempi di prelievo adeguati.
 - h) La pianificazione, l'organizzazione e la realizzazione di interventi di controllo delle popolazioni di Ungulati, qualora necessari.
 - i) Il controllo sanitario e biometrico dei capi abbattuti.

ARTICOLO 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3 comma 6 bis della L.R. 17/2004 e succ. mod., si applica al prelievo venatorio di tipo selettivo (cerca e aspetto) su:
 - capriolo, cervo, camoscio, muflone e cinghiale nei Settori di Caccia di Selezione agli Ungulati (SCSU) 1, 2, 3, 4, 5 dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC)1 come perimetrati
 - capriolo, cervo, camoscio e cinghiale nei Settori di Caccia di Selezione agli Ungulati (SCSU) 1 e 2, del Comprensorio Alpino di Caccia (CAC) Nord Verbano, come perimetrati.
 - cinghiale, su tutto il territorio dell'ATC2
2. Il presente Regolamento disciplina altresì il prelievo venatorio di tipo collettivo del cinghiale con le seguenti forme di caccia:
 - braccata e girata con un solo cane limiere nei Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC), come attualmente perimetrati, dell'ATC 1;
 - battuta senza cani nell'unico Settore di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC) del CAC Nord Verbano.
 - girata con un solo cane nella porzione di territorio dell'ATC2 individuata ogni stagione venatoria nel Calendario integrativo provinciale.
3. Il presente Regolamento si applica altresì al prelievo di controllo degli Ungulati nel territorio provinciale, condotto ai sensi dell'art. 41 della L.R. 26/93 e succ. mod., così come di seguito specificato all'art. 26.

ARTICOLO 3 - COMPITI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia, in applicazione alla normativa vigente, coordina tutte le attività di gestione, prelievo venatorio e controllo delle popolazioni di Ungulati, avvalendosi del parere consultivo della Commissione Tecnica Provinciale Ungulati (CTPU) di cui al successivo comma 2.
2. Per supportare la propria azione nel campo della gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, la Provincia istituisce, e convoca, qualora lo ritenga necessario, la CTPU, con funzioni consultive, composta da:
 - il Dirigente del Settore Gestione Faunistica della Provincia;

- un Funzionario esperto faunistico del Settore Gestione Faunistica della Provincia;
- un Rappresentante del Nucleo faunistico della Polizia provinciale;
- un Rappresentante del Parco Regionale Campo dei Fiori;
- un Rappresentante per ogni ATC e CAC in cui si esercita il prelievo venatorio degli Ungulati;
- uno Zoologo con adeguato *curriculum* nella gestione faunistico-venatoria degli Ungulati;
- un Rappresentante del Parco del Ticino;
- un Rappresentante del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate”.

Per quanto concerne il prelievo venatorio, la Provincia:

- a) Valuta e approva i Piani Pluriennali di Gestione degli Ungulati (PPGU) (art. 4, comma 1, predisposti e trasmessi alla Provincia dall'ATC e dal CAC.
 - b) Verifica, attraverso la partecipazione di proprio personale dipendente, tecnico e di vigilanza, la correttezza delle metodologie adottate nella realizzazione dei censimenti e delle stime annuali delle popolazioni di Ungulati e l'attendibilità dei risultati.
 - c) Valuta e approva annualmente, acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), i piani di abbattimento venatorio proposti dall'ATC e dal CAC.
 - d) Definisce il criterio ed elabora il protocollo dei punteggi per la redazione delle graduatorie di merito per l'assegnazione dei capi per la caccia di selezione degli Ungulati, secondo quanto di seguito indicato all'art. 18.
 - e) Acquisisce e verifica, annualmente e prima dell'inizio dell'attività venatoria, gli elenchi nominativi dei componenti delle singole squadre per le cacce collettive al cinghiale;
 - f) Fornisce all'ATC e al CAC i contrassegni inamovibili da apporre agli Ungulati abbattuti.
 - g) Verifica il corretto allestimento, la cura e la manutenzione, da parte dell'ATC e del CAC, dei punti di recapito (cassette) del foglio giornaliero di caccia.
 - h) Individua e allestisce, in collaborazione con l'ATC e il CAC, i centri di raccolta e controllo degli Ungulati abbattuti.
 - i) Provvede, al termine di ogni stagione venatoria, all'analisi delle relazioni consuntive annuali prodotte dall'ATC e dal CAC, valutando le attività gestionali intraprese e le modalità e i risultati del prelievo venatorio effettuato.
3. Per quanto concerne il controllo degli Ungulati, di cui al successivo art. 26, la Provincia:
 - a) Valuta autonomamente, ovvero a seguito di eventuali richieste di prelievi di controllo avanzate dai soggetti gestori competenti per territorio, la necessità ovvero l'opportunità di tali prelievi.
 - b) Autorizza i prelievi di controllo e le relative modalità di esecuzione, acquisito il parere dell'ISPRA, previo raccordo con i soggetti gestori competenti per territorio.
 - c) Predisporre le schede e i contrassegni inamovibili da apporre ai capi abbattuti.
 4. Per impedire immissioni illegali di cinghiali nel territorio provinciale, la Provincia mette in atto un controllo degli allevamenti di cinghiali, come previsto dall'art. 24 del R.R. 4 agosto 2003 n. 16.

ARTICOLO 4 - COMPITI DELL'ATC E DEL CAC

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, i Comitati di gestione dell'ATC e del CAC, in collaborazione con la Commissione Tecnica Ungulati (CTU) di cui al successivo art. 5, svolgono i compiti di seguito riportati.
 - a) Redigono, in conformità con quanto riportato nell'Allegato A, appositi Piani Pluriennali di Gestione degli Ungulati (PPGU), con validità quinquennale. Detti piani sono trasmessi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del PPGU, per la relativa approvazione, alla Provincia, che ne verifica la validità.
 - b) Organizzano i censimenti e le stime annuali delle popolazioni di Ungulati.
 - c) Redigono i piani di abbattimento venatorio annuali, comprensivi dei tempi richiesti per il prelievo, da presentarsi alla Provincia, per la relativa valutazione e approvazione, 2 mesi prima della data di inizio del prelievo venatorio.
 - d) Trasmettono annualmente, 2 mesi prima della data di inizio del prelievo venatorio in caccia collettiva del cinghiale, gli elenchi nominativi dei componenti delle singole squadre per le cacce collettive al cinghiale.
 - e) Elaborano e aggiornano la graduatoria di merito per il prelievo di selezione, di cui al successivo art. 18.
 - f) Individuano le modalità e definiscono la localizzazione del prelievo.
 - g) Allestiscono e curano i punti di recapito (cassette) del foglio giornaliero di caccia.
 - h) Si fanno carico delle verifiche dei capi abbattuti, presso i centri di controllo concordati con la Provincia.
 - i) Curano la manutenzione delle eventuali postazioni sopraelevate (palchi o altane) messe in atto dall'ATC e dal CAC per le operazioni di censimento e controllo.
 - j) Redigono la relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, entro il 28 febbraio.
 - k) Organizzano mostre di trofei come momento di verifica dei risultati del prelievo nonché di confronto e crescita culturale dei cacciatori.
 - l) Promuovono, anche attraverso l'organizzazione di prove di lavoro, le iniziative necessarie alla specializzazione, addestramento e allenamento dei cani utilizzati nelle cacce collettive (braccata) e nel recupero dei capi feriti.
2. Oltre a quanto previsto all'art. 32 della L.R. 26/93, i Comitati di gestione possono prevedere un contributo aggiuntivo da parte dei cacciatori di Ungulati, commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, in rapporto anche agli interventi di prevenzione e di indennizzo dei danni provocati dagli Ungulati alle produzioni agricole, nonché alle opere di miglioramento ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato. Tale contributo aggiuntivo non può essere superiore a 3 volte il contributo base definito dal comma 1 dell'art. 32 della L.R. 26/93.
3. Qualora il Comitato di gestione si avvalga della facoltà di istituzione del sopraindicato contributo economico annuo, tali quote devono essere comunicate alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.
4. I termini previsti per gli adempimenti di cui al comma 1 lettera a) c) d) j) e al comma 3 del presente articolo sono da considerare perentori: pertanto, fino al completo assolvimento degli oneri di trasmissione dei dati previsti, non potrà essere dato inizio al prelievo da parte del soggetto gestore inadempiente.

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE TECNICA UNGULATI (CTU)

1. I Comitati di gestione dell'ATC e del CAC, in cui si pratica il prelievo venatorio delle popolazioni di Ungulati, svolgono le attività di cui all'art. 4 avvalendosi di una Commissione Tecnica Ungulati (CTU), nominata dai Comitati di gestione stessi, formata da cinque membri di provata esperienza nella gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a), b), c), g) e h) del successivo art. 6, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lettera a), due provvisti delle qualifiche previste alle lettere b) o c) e due provvisti della qualifica prevista alle lettere g) o h).
2. La CTU resta in carica per la durata del mandato del Comitato di gestione.
3. La CTU svolge i seguenti compiti:
 - a) Propone al Comitato di gestione il PPGU.
 - b) Propone al Comitato di gestione i piani di prelievo annuali delle diverse specie di Ungulati.
 - c) Propone al Comitato di gestione le modalità di organizzazione e distribuzione sul territorio dei cacciatori.
 - d) Collabora con il Comitato di gestione all'elaborazione e all'aggiornamento della graduatoria di merito per l'assegnazione dei capi da abbattere in selezione, di cui al successivo art. 18.
 - e) Propone al Comitato di gestione la relazione consuntiva annuale di cui alla lett. j) del comma 1 dell'art. 4.
 - f) Propone al Comitato di gestione uno o più Coordinatori di Settore di cui al successivo art. 12.

ARTICOLO 6 - FIGURE TECNICO-VENATORIE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEGLI UNGULATI

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati nel territorio della Provincia di Varese è previsto il coinvolgimento delle figure di seguito riportate.
 - a) Tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline scientifiche, con *curriculum vitae* che dimostri una specifica competenza nella gestione degli Ungulati.
 - b) Cacciatore abilitato all'accompagnamento (Accompagnatore), con una funzione di assistenza ai cacciatori di selezione e coordinamento del monitoraggio e prelievo, per un corretto esercizio della caccia di selezione agli Ungulati, per il quale è istituito un apposito albo provinciale.
 - c) Cacciatore abilitato al censimento degli Ungulati e al prelievo degli Ungulati con metodi selettivi (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), per il quale è istituito un apposito albo provinciale, nel quale confluiranno, d'ufficio, gli attuali abilitati, dalla Provincia di Varese, alla caccia di selezione agli Ungulati, ovvero coloro che abbiano un titolo equipollente riconosciuto dalla Provincia di Varese.
 - d) Conduttore di cani da traccia, per il quale è istituito un apposito albo/registro provinciale.
 - e) Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici, per il quale è istituito un apposito albo provinciale.
 - f) Operatore abilitato, ai sensi dell'articolo 41 comma 2 della L.R. 26/93 e successive modifiche, al controllo selettivo degli Ungulati (Selecontrollore) per il quale è istituito un apposito albo provinciale.
 - g) Cacciatore abilitato a coordinare le attività legate alle cacce collettive al cinghiale (Capo caccia e Vice capo caccia), per il quale sarà istituito un apposito albo provinciale, nel quale confluiranno, d'ufficio, gli attuali abilitati al ruolo di Capo caccia da parte della Provincia di Varese.
 - h) Cacciatore abilitato al censimento e al prelievo del cinghiale con cacce collettive (Cacciatore di cinghiale in caccia collettiva), per il quale è istituito un apposito albo provinciale, nel quale confluiranno, d'ufficio, gli attuali abilitati alla caccia al cinghiale dalla Provincia di Varese ovvero coloro che abbiano un titolo equipollente riconosciuto dalla Provincia.
2. Tutte le figure di cui alle lettere precedenti, esclusa la lettera a), sono abilitate dalla Provincia mediante apposite prove d'esame, previa frequentazione di specifici corsi che rispondano ai requisiti minimi delle linee dell'ISPRA, e dell'ENCI per la figura d), ovvero mediante riconoscimento dei titoli di cui la Provincia accerti l'equipollenza, in base alla corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici previsti, per le abilitazioni, dalla Provincia stessa. Il *curriculum vitae* della figura di cui alla lettera a) è valutato dalla Provincia.
3. I corsi di abilitazione per le figure di cui al comma 1 sono organizzati e svolti dalla Provincia, anche con la collaborazione di soggetti pubblici o privati in possesso di specifica documentata esperienza e competenza in materia.
4. Le Commissioni d'esame nominate dalla Provincia, composte da membri con adeguato *curriculum vitae*, valutano la preparazione dei candidati e rilasciano un giudizio di idoneità o di non idoneità.
5. La Provincia provvede, annualmente, all'aggiornamento dei sopraccitati albi e alla trasmissione in copia all'ATC e al CAC.

ARTICOLO 7 - CACCIATORI DI UNGULATI

1. Tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli Ungulati (di cui alle lettere dalla b) alla h) del comma 1 dell'art. 6) sono tenuti al rispetto delle disposizioni emanate dalla Provincia e dai Comitati di gestione.
2. In particolare è dovere dei cacciatori di Ungulati, di cui alle lettere b) c) g) h) del comma 1 dell'art. 6:
 - a) Rispettare le disposizioni del presente Regolamento cooperando per la sua corretta applicazione.
 - b) Partecipare alla realizzazione dei miglioramenti ambientali.
 - c) Collaborare alla gestione dei centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti.
 - d) Fornire tutta la documentazione richiesta per l'organizzazione delle mostre dei trofei e partecipare attivamente alle stesse.

3. Per i cacciatori di Ungulati di cui alle lettere b) c) g) h) del comma 1 dell'art. 6, è obbligatorio, inoltre, partecipare attivamente alle operazioni di monitoraggio degli Ungulati (censimenti e stime) programmate, con una partecipazione non inferiore ai due terzi delle giornate previste dall'ATC e dal CAC, pena:
 - per i cacciatori di cui alle lettere b) e c) l'automatico declassamento al punto più basso della graduatoria annuale di merito di cui al successivo art. 18;
 - per i cacciatori di cui alle lettere g) e h) l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui al comma 11 dell'art. 28.

ARTICOLO 8 – MONITORAGGIO DEGLI UNGULATI

1. Il monitoraggio degli Ungulati (censimento) deve essere realizzato in date comunicate ufficialmente alla Provincia, da parte del Comitato di gestione, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione, salvo cambiamenti al programma determinati da condizioni meteo-climatiche avverse.
2. I censimenti degli Ungulati devono essere realizzati "in contemporanea" nell'ambito dello stesso Settore di Caccia di Selezione agli Ungulati (SCSU).
3. Le metodologie devono essere quelle descritte nel Piano Faunistico Venatorio provinciale e/o altre che abbiano un riconoscimento tecnico adeguato.

ARTICOLO 9 - RECUPERO DEI CAPI FERITI

1. Per attività di recupero si intendono tutti gli interventi finalizzati a recuperare il capo ferito in azione di caccia o per altre cause, con l'obiettivo di porre fine alle sue sofferenze e di recuperare la carcassa e l'eventuale trofeo.
2. Per ogni sparo effettuato, il cacciatore è tenuto ad una verifica sul punto in cui l'animale si trovava al momento del tiro (*Anchuss*), al fine di rilevare anche il minimo segno di ferimento dell'animale.
3. In caso di ferimento e di non recupero del capo, il cacciatore deve segnare chiaramente il punto in cui l'animale si trovava al momento del tiro (*Anchuss*), al fine di poterlo indicare al conduttore del cane da traccia, astenendosi dal seguire o alterare la traccia.
4. Il cacciatore che ferisce un animale è tenuto ad attivare le operazioni di recupero del capo ferito secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento Provinciale (D.C.P. n 41 del 14 luglio 2005, e successive modifiche e integrazioni) e garantire l'accompagnamento del conduttore del cane da traccia sul luogo del ferimento.
5. Durante le attività di recupero, in rapporto alla tipologia del prelievo durante il quale si è verificato il ferimento (selettivo o collettivo), il conduttore di cani da traccia può portare e utilizzare le armi e le munizioni di cui al successivo art. 16, (fatta eccezione per l'obbligo del cannocchiale di mira) ovvero di cui al successivo art. 22.
6. In deroga ai divieti previsti dal Calendario Venatorio Provinciale a salvaguardia delle coltivazioni, è consentito l'accesso del conduttore dei cani da traccia per il recupero di Ungulati feriti in terreni in attualità di coltivazione, con la messa in atto di tutte le dovute attenzioni.
7. Prima dell'inizio delle operazioni di recupero il conduttore deve munirsi del contrassegno di cui all'art. 3, comma 3 lettera f) in possesso del cacciatore, che in caso di recupero del capo, dovrà essere applicato al tendine di Achille dell'arto posteriore dello stesso.
8. I capi recuperati devono essere sottoposti ai normali rilievi biometrici, presso i centri di raccolta e controllo.
9. Qualora, in caso di presunto ferimento, il conduttore, dopo le opportune verifiche in campo, escluda la possibilità di tale ferimento, ovvero ritenga il ferimento non significativo agli effetti della integrità e della sopravvivenza del capo, tale capo è da considerarsi non abbattuto.
10. In caso di presunto ferimento, qualora il conduttore, dopo le prime verifiche in campo, ritenga necessari ulteriori accertamenti, da effettuarsi nel corso delle 24 ore successive, durante tale arco temporale, sino ad avvenuto espletamento delle verifiche stesse, il cacciatore non è autorizzato ad utilizzare il contrassegno di cui all'art. 3, comma 3 lettera f) per l'abbattimento di un altro capo.
11. Per quanto non ulteriormente indicato, si rimanda allo specifico Regolamento (DCP n 41 del 14 luglio 2005, e successive modifiche e integrazioni).

ARTICOLO 10 - CENTRI DI RACCOLTA E CONTROLLO

1. Per i rilevamenti biometrici e le necessarie verifiche (incluse quelle di cui al successivo art. 17), tutti gli Ungulati abbattuti devono essere presentati in forma di carcassa (integra, parzialmente o totalmente eviscerata), ad uno dei centri di raccolta e controllo di cui alla lettera h) comma 3, dell'art. 3, abbinati alle aree di prelievo, nel primo turno utile di apertura del centro, successivo all'abbattimento (secondo l'orario di attività dei centri definito, annualmente, nel Calendario Integrativo Provinciale). Solo con specifica autorizzazione da parte del Nucleo faunistico della Polizia provinciale la carcassa potrà essere portata al centro di raccolta e controllo, sezionata, ma comunque in condizioni tali da consentire la valutazione della conformità dell'abbattimento.
2. Le condizioni di presentazione e consegna della carcassa presso il centro di raccolta e controllo devono rispettare le più elementari norme igienico sanitarie.
3. I responsabili dei centri di raccolta e controllo vengono individuati dall'ATC e dal CAC nelle figure di cui:
 - alla lettera a) ovvero e), comma 1 dell'art. 6, per il controllo di Bovidi e Cervidi;
 - alla lettera a) e) g) h), comma 1, dell'art. 6, per il controllo del cinghiale.I Comitati di gestione presentano alla Provincia, entro la data di apertura del prelievo, l'elenco e i relativi recapiti telefonici dei responsabili.
4. Il responsabile provvede a compilare (e controfirmare) l'apposita scheda di abbattimento predisposta dalla Provincia. Una copia di tale scheda viene rilasciata immediatamente al cacciatore, una copia resta all'ATC o al CAC, una copia viene trasmessa, a cura del Comitato di gestione, alla Provincia, entro il 28 febbraio successivo.
5. Il responsabile del centro di controllo non può compilare schede di abbattimento di capi da lui stesso abbattuti.

6. Per tutto l'orario di apertura (definito nel Calendario Integrativo Provinciale) il centro di raccolta e controllo deve essere presidiato dal responsabile sopra indicato.

TITOLO 2 - PRELIEVO VENATORIO DI TIPO SELETTIVO DI CAPRIOLO, CERVO, MUFLONE, CAMOSCIO E CINGHIALE

ARTICOLO 11 - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il prelievo venatorio di tipo selettivo (cerca e aspetto) degli Ungulati nel territorio della provincia, si fonda sulla suddivisione del territorio dell'ATC e del CAC in Settori per la Caccia di Selezione agli Ungulati (SCSU).
2. Il Comitato di gestione, su proposta della Commissione Tecnica Ungulati (CTU), al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui all'art. 4, nomina, per ciascun Settore, uno o più Coordinatori di Settore, con una funzione di assistenza ai cacciatori di selezione e coordinamento del monitoraggio e prelievo selettivo, per un corretto esercizio della caccia di selezione agli Ungulati (di cui al successivo art. 12).
3. Qualora ritenuto necessario, per una più efficiente organizzazione del prelievo selettivo, la CTU può proporre al Comitato di gestione la suddivisione del SCSU, in Zone per la Caccia di Selezione agli Ungulati (ZCSU) delle diverse specie.

ARTICOLO 12 – COORDINATORI DI SETTORE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI PRELIEVO VENATORIO SELETTIVO DEGLI UNGULATI

1. I Coordinatori di Settore sono individuati dalla CTU e dalla stessa proposti al Comitato di Gestione, tra i possessori della qualifica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, ovvero, sino alla istituzione del relativo albo, tra i possessori della qualifica di cui alla lettera c) dello stesso articolo.
2. Non possono rivestire la qualifica di Coordinatori coloro che siano incorsi in violazioni inerenti la caccia agli Ungulati, nei 5 anni antecedenti la nomina.
3. I Coordinatori non possono rivestire tale qualifica in più di un Settore e restano in carica per la durata del mandato del Comitato di gestione, fatta salva la facoltà della Commissione Tecnica Ungulati (CTU) di proporre al Comitato di gestione la loro sostituzione.
4. I Coordinatori sono tenuti a espletare le seguenti funzioni:
 - a) Supportare il Comitato di gestione nel coordinamento delle attività di censimento degli Ungulati.
 - b) Provvedere alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni volontarie dei cacciatori, ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento, da parte del Comitato di gestione, della graduatoria di merito.
 - c) Raccogliere periodicamente i tagliandi di uscita dai punti di recapito del foglio giornaliero di caccia di cui alla lettera g), comma 3) dell'articolo 3 (ad esclusione di quelli relativi al giorno in corso) e provvedere alla relativa consegna al Comitato di gestione.

ARTICOLO 13 - PIANI DI PRELIEVO VENATORIO SELETTIVO

1. I risultati dei censimenti e i programmi annuali di prelievo in forma selettiva degli Ungulati devono essere presentati, almeno 2 mesi prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Comitato di gestione alla Provincia.
2. I Piani devono contenere, per ciascuna specie:
 - a) La descrizione delle modalità di censimento e stima utilizzate per la valutazione della consistenza e struttura delle popolazioni e i risultati di tali valutazioni.
 - b) I piani di abbattimento in termini quantitativi (numero di capi da abbattere) definiti in base ai risultati dei prelievi, dei censimenti e delle densità obiettivo (di cui al PPGU), articolati per Cervidi e Bovidi, per sesso e classi di età, definiti tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 19.
 - c) I piani quantitativi di prelievo di tipo selettivo, ove previsto, per il cinghiale.
 - d) La localizzazione dei punti di recapito dei tagliandi di uscita.
3. La Provincia approva i piani di prelievo, verificandone la conformità con le indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione, e autorizza gli abbattimenti su parere dell'ISPRA.
4. I piani di prelievo degli Ungulati si attuano secondo le indicazioni e la tempistica del Calendario venatorio regionale e del Calendario Integrativo Provinciale.
5. Il Comitato di gestione trasmette alla Provincia, prima dell'inizio dell'attività venatoria, le assegnazioni dei capi ai cacciatori.
6. Il Comitato di gestione trasmette alla Provincia, durante l'attività venatoria, eventuali variazioni di assegnazione dei capi ai cacciatori.
7. Lo stesso Comitato trasmette alla Provincia, prima dell'inizio dell'attività venatoria, la cartografia relativa alla eventuale suddivisione dei SCSU in Zone per la Caccia di Selezione agli Ungulati (ZCSU).

ARTICOLO 14 - ACCESSO AL PRELIEVO VENATORIO SELETTIVO DEGLI UNGULATI

1. L'accesso al prelievo venatorio degli Ungulati in forma selettiva negli AATTCC e nel CAC è riservato ai cacciatori soci, iscritti da almeno **3 anni** negli AATTCC o nel CAC, anche non consecutivi, iscritti all'albo di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 6. **Fa eccezione la specie cinghiale per la quale, nei soli ATC, il prelievo potrà avvenire anche entro il primo anno di iscrizione all'Ambito. Nel solo ATC1, per la prima stagione venatoria di caccia di selezione i cacciatori dovranno essere accompagnati da un cacciatore con almeno 3 anni di esperienza nella caccia di selezione maturati all'interno dell'ATC1.**

2. Restano esclusi dalla caccia di selezione agli Ungulati e al prelievo della specie cinghiale in forma collettiva i soci che praticano la caccia da appostamento fisso **nonchè coloro che hanno optato per la sola caccia vagante alla migratoria.**
3. I Comitati di gestione, prima dell'assegnazione dei capi ai cacciatori che ne fanno richiesta, sono tenuti a verificare che gli stessi siano in possesso dei titoli di cui al precedente comma 1, e di licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità.
4. I soci dell'ATC 1 residenti e/o proprietari e/o conduttori di fondi all'interno di uno dei Settori ove si pratica la caccia di selezione hanno diritto di esercitare la caccia in quel Settore.
5. L'accesso alla caccia di selezione è in ogni caso subordinato alla disponibilità dei capi secondo i piani annuali di prelievo di cui all'art. 13.
6. È vietata la caccia al gallo forcello e alla lepre comune ai cacciatori del CAC che scelgono, come forma di caccia, il prelievo venatorio selettivo degli Ungulati.

ARTICOLO 15 - ASSEGNAZIONE DEI CAPI

1. L'assegnazione dei capi di selezione ai cacciatori abilitati è di competenza del Comitato di gestione, in accordo con la Provincia e su proposta della CTU. Tale assegnazione si basa su una graduatoria interna all'ATC e al CAC, redatta dal Comitato di gestione secondo i criteri, identici per ATC e CAC, definiti dalla Provincia, sentita la CTPU, in base al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso nell'attività di gestione dell'anno in corso, di cui al precedente art. 7 e al successivo art. 18.
2. Le graduatorie di merito, motivate, devono essere rese note, dal Comitato di gestione, alla Provincia, contestualmente alla consegna delle proposte di piano di prelievo selettivo. Avverso la graduatoria, entro 10 giorni dalla sua affissione agli albi dell'ATC e del CAC, i cacciatori interessati possono inoltrare ricorso, mediante raccomandata A/R o a mano, alla Provincia e al Comitato di gestione. Nei successivi 15 giorni la Provincia decide e comunica agli interessati gli esiti dei ricorsi.
3. L'assegnazione viene fatta abbinando cacciatore – capo assegnato (individuato per specie e, per Cervidi e Bovidi, per sesso e classe di età) – contrassegno - SCSU, fatto salvo quanto di seguito specificato al comma 7 lettera b).
4. La ripartizione dei capi prelevabili, per quanto riguarda l'ATC 1, è, inoltre, così disciplinata:
 - a) 8/10 dei capi disponibili sono riservati ai soci residenti, e/o proprietari e/o conduttori di fondi nei Settori. Per i proprietari e conduttori di fondi è richiesto documento di possesso registrato da almeno cinque anni;
 - b) 2/10 dei capi sono riservati agli altri soci iscritti all'ATC.
5. *[Testo eliminato]*
6. Per perseguire il raggiungimento dei piani di abbattimento, la Provincia, d'intesa con i Comitati di gestione dell'ATC e del CAC, può mettere in atto anche meccanismi di riassegnazione dei capi.
7. La Provincia fornisce all'ATC e al CAC i contrassegni numerati a datario inalterabile e inamovibile, per l'abbinamento tra contrassegno e capo assegnato. I Comitati di gestione, anche tramite i Coordinatori di Settore, consegnano ai cacciatori i contrassegni numerati.
8. Per la caccia di selezione al cervo, per i cacciatori assegnatari di tale specie, è prevista la possibilità di formare gruppi di massimo 4 cacciatori, secondo quanto di seguito riportato.
 - a) La composizione dei gruppi resta a libera scelta dei cacciatori (gruppi autocostituiti).
 - b) I capi assegnati ai singoli cacciatori, componenti di un gruppo, vengono considerati capi del gruppo, con il conseguente abbinamento contrassegni e insieme dei capi assegnati (individuati per sesso/classe di età/SCSU); conseguentemente i sopraccitati capi potranno essere abbattuti da ognuno dei componenti del gruppo, che potranno partecipare alla caccia al cervo sino ad esaurimento delle disponibilità del gruppo stesso. Per la partecipazione alla caccia al cervo vale quanto previsto dal comma 12 dell'art. 16.
 - c) Una volta abbattuto, il capo deve essere immediatamente segnato sul tesserino venatorio regionale, da parte del membro del gruppo che ha effettuato l'abbattimento e, prima di qualsiasi movimentazione, deve essere contrassegnato con uno dei contrassegni numerati a datario inalterabile e inamovibile assegnati al gruppo stesso. È consentita l'eviscerazione del capo in sito.
 - d) I cacciatori facenti parte del gruppo dovranno, in caso di caccia congiunta, rimanere in contatto, al fine di evitare abbattimenti sovrannumerari.
 - e) I gruppi autocostituiti dovranno essere presentati, sottoscritti dai componenti, al Comitato di gestione, che li trasmetterà alla Provincia contestualmente all'assegnazione dei capi.
 - f) L'autorizzazione a cacciare in gruppo non autorizza a cacciare in battuta o a rastrello, essendo dette forme di caccia in ogni caso sempre vietate.

ARTICOLO 16 - MODALITÀ E TEMPI DEL PRELIEVO VENATORIO SELETTIVO DEGLI UNGULATI

1. Il prelievo venatorio degli Ungulati negli AATTCC e nel CAC viene esercitato esclusivamente in forma selettiva, secondo quanto definito negli articoli precedenti, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza la possibilità di presenza di cani, fatta eccezione per cani da traccia e conduttori, abilitati. Unicamente per il cinghiale è consentita anche la caccia collettiva nelle forme di cui al Titolo 3.
2. Il prelievo venatorio di selezione degli Ungulati si svolge secondo le seguenti disposizioni:
 - la figura di cui alla lettera c) comma 1) dell'art. 6 (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi) deve, limitatamente al suo primo anno di caccia di selezione nell'ATC e nel CAC, esercitare la caccia obbligatoriamente con la presenza e il supporto di altro socio. Per svolgere tale ruolo di supporto, un socio deve possedere il requisito di cui alla lettera c) comma 1) dell'art. 6 ed esercitare la caccia di selezione negli AATTCC o nel CAC da più di un anno. Fa eccezione la caccia di selezione al cinghiale per la quale non è richiesta questa figura;
 - durante l'attività di supporto, il socio non è autorizzato a portare armi né ad effettuare abbattimenti, fatto salvo che lo stesso sia assegnatario, a livello personale o, nel caso del cervo, di gruppo, di un capo da abbattere.
3. Per il prelievo selettivo degli Ungulati sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale. **L'utilizzo di armi a canna rigata deve avvenire esclusivamente ove sussistano i presupposti morfometrici del territorio che permettano di svolgere tale attività, garantendo le condizioni di massima sicurezza. Ove sussista anche il minimo dubbio sulle condizioni di sicurezza sopraccitate, devono essere utilizzate altane di altezza**

adeguata affinché il tiro avvenga con angolo di almeno 45 gradi verso ostacoli naturali che impediscano pericolosi rimbalzi o pericolose gittate del proiettile. In alternativa il cacciatore dovrà collocarsi in una posizione tale da effettuare comunque il tiro in sicurezza totale.

4. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento (cannocchiale di mira). È vietato l'utilizzo di ottiche di puntamento con fattore di ingrandimento superiore a 12 e l'uso di fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo, a vuoto, superiore a 68 millimetri
5. Per il prelievo del capriolo sono ammessi calibri non inferiori a mm 6. Per il prelievo del camoscio e del muflone sono ammessi calibri non inferiori a mm 6,5 incluso il 25-06. Per il prelievo del cervo e del cinghiale il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm, incluso il 270.
6. Per la valutazione del capo a distanza il cacciatore di Ungulati con metodi selettivi deve avere a disposizione, sul luogo di caccia, un binocolo e un cannocchiale (lungo) con ingrandimenti non inferiori a 20.
7. I periodi, le giornate e gli orari per il prelievo degli Ungulati sono definiti dal Calendario venatorio regionale e dal Calendario Provinciale Integrativo, fino al completamento del piano annuale di prelievo per specie.
8. Ogni cacciatore ammesso al prelievo selettivo può procedere, nell'area assegnata, all'abbattimento di capi entro i limiti quantitativi, distinti per specie, sesso e classi di età, definiti dall'assegnazione individuale o, nel caso del cervo, di gruppo, nell'ambito del piano annuale di prelievo.
9. Il cacciatore può utilizzare per il prelievo selettivo degli Ungulati postazioni sopraelevate, fermo restando che quelle di solida costruzione devono essere opportunamente segnalate, prima dell'inizio di ogni stagione venatoria, mediante la presentazione di planimetria in scala 1:10.000, con l'ubicazione delle stesse, ai Comitati di Gestione, e da questi comunicate alla Provincia.
10. I criteri di sicurezza e il rispetto delle normative vigenti per quanto concerne il posizionamento e la realizzazione delle postazioni fisse, così come le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma a canna rigata, restano di esclusiva competenza e responsabilità del cacciatore.
11. Chi esercita il prelievo selettivo deve annotare la giornata di caccia sul tesserino regionale, contestualmente alla comunicazione di uscita di cui al comma successivo.
12. Il cacciatore che svolge la propria attività di prelievo selettivo dà comunicazione preventiva di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, utilizzando l'apposito tagliando predisposto dalla Provincia, da inserire, prima dell'inizio dell'attività venatoria, negli appositi punti (cassette) di recapito, opportunamente collocati, secondo l'abbinamento cassetta/area di prelievo, indicato dal Comitato di gestione. Nel caso di uscita per l'abbattimento di più capi da parte dello stesso cacciatore, può essere effettuata una unica comunicazione cumulativa, purché si tratti di animali da abbattere nella stessa area di prelievo.
13. Ogni colpo esplosivo nel corso della caccia di selezione dovrà essere dichiarato, anche in caso di esito negativo, entro la giornata di caccia, al Coordinatore di Settore.
14. Dopo l'abbattimento, prima di qualsiasi movimentazione del capo, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore del capo abbattuto l'apposito contrassegno numerato inamovibile, predisposto dalla Provincia, fornito al cacciatore. Tale contrassegno dovrà essere integro, stretto il più possibile fino ad aderire completamente al tendine.
15. Lo smaltimento delle interiora, derivanti dall'eviscerazione del capo abbattuto, deve essere eseguito dal singolo cacciatore, nei modi previsti dalle normative in materia di polizia veterinaria.
16. Il cacciatore, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva è tenuto a consegnare al Comitato di gestione dell'ATC e del CAC, per le necessarie verifiche, l'emimandibola integra e completa, preparata in bianco, dei capi abbattuti (ad esclusione dei capi destinati ad una preparazione tassidermica), e a tenere a disposizione il trofeo degli stessi.
17. Il cacciatore, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva è tenuto a consegnare la documentazione e i contrassegni non utilizzati, al Comitato di gestione dell'ATC e del CAC.

ARTICOLO 17 - PRELIEVO DI CAPI "SANITARI"

1. Durante le uscite di caccia selettiva è consentito ai cacciatori di selezione, anche al di fuori dei capi loro assegnati, l'abbattimento di capi, limitatamente alla specie assegnata, visibilmente malati o comunque con manifestazioni cliniche attribuibili alle principali malattie infettive e/o infestive (es. vaste aree alopeciche, lacrimazioni purulente, dissenterie, ...), con gravi ferite o fratture pregresse, o comunque in condizioni di grave precarietà oggettivamente condizionanti la sopravvivenza (capi "sanitari").
2. In caso di abbattimento di capi "sanitari" il cacciatore deve comunque apporre al capo abbattuto il contrassegno inamovibile in proprio possesso e trasportare il capo al Centro di controllo, il cui responsabile ne valuta e certifica le condizioni, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, che provvede al fermo cautelativo della carcassa.
3. In caso di controversia il capo (o parti di esso ritenute interessanti) deve essere conservato, onde consentire ulteriori verifiche. In tal caso la certificazione dello stato sanitario del capo abbattuto è di esclusiva competenza della Provincia, che deve avvalersi di un medico veterinario dell'ASL provinciale.
4. Previa richiesta del cacciatore, la Provincia, qualora possibile dal punto di vista sanitario, provvede a restituire il trofeo del capo "sanitario" al cacciatore.
5. I capi ritenuti "sanitari" non sono conteggiati ai fini del piano di abbattimento.
6. La Provincia fornisce al cacciatore un nuovo contrassegno in sostituzione di quello utilizzato per il capo "sanitario".
7. Gli abbattimenti di capi "sanitari" di cui al comma 1, al di fuori dei periodi di prelievo venatorio selettivo previsti dal piano annuale, sono effettuati direttamente o sotto il diretto controllo del personale del Nucleo faunistico della Polizia provinciale, che può avvalersi della collaborazione degli iscritti all'albo di cui all'art. 6 comma 1, lettera f).

ARTICOLO 18 - GRADUATORIE DI MERITO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CAPI

1. L'abbattimento di capi "sanitari", la realizzazione di abbattimenti "tollerati", ovvero "errati" (secondo quanto riportato all'art. 17 e 19), il non abbattimento del capo assegnato nei termini temporali previsti, così come l'adempimento di quanto previsto all'art. 7, commi 2 e 3, rappresentano gli elementi di base per la definizione delle graduatorie di merito redatte da parte del Comitato di gestione dell'ATC e del CAC, attraverso l'attribuzione di "punteggi". Mediante apposito provvedimento della Provincia sono definiti criteri, modalità e procedure puntuali per l'assegnazione dei capi.

CAPRIOLO

2. Qualora, per la caccia di selezione al cervo, venga prevista la formazione di gruppi (di massimo 4 cacciatori), l'attribuzione dei "punteggi" riguarderà il cacciatore componente del gruppo che, in base a quanto previsto alla lettera c) comma 6, dell'articolo 15, ha segnato il cervo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi predisposti dal Comitato di gestione.
3. Le graduatorie di merito vengono utilizzate anche per le eventuali riassegnazioni di capi, di cui al precedente articolo 15, comma 5.

ARTICOLO 19 - TOLLERANZE

1. Per quanto riguarda eventuali errori di abbattimento, vengono tollerati e, conseguentemente, non assoggettati a sanzione amministrativa esclusivamente i seguenti errori.

CAMOSCIO						
Assegnazione				Tolleranza ammessa		
Classe	Sesso	età	tipo	secco	anni	tipo
I	M / F	1	Yearling	M / F	1	Yearling
II	M	2-3	subadulto	M	4	Adulto
				M/F	1	Yearling
II	F	2-3	subadulta	F	4	Adulta
				F/M	1	Yearling
III e IV	M	4+	Adulto o anziano	M	=	=
III e IV	F	4+	Adulta o anziana	F	=	=

CERVO						
Assegnazione				Tolleranza ammessa		
Classe	Sesso	Età	Tipo	Sesso	Anni	Tipo
0	M/F	0	Vitello	-	-	-
I	M	1	Fusione	M/F	0	Vitello
				M	2	Fusione
I	F	1	Sottile	M/F	0	Vitello
				F	2	Non allattante
II	M	2 - 4	Palcuto non coronato	M	5+	Palcuto non coronato
					1	Coronato irregolare
III - IV	M	5+	Palcuto non coronato	M	2 - 4	Fusione
					2+	Palcuto non coronato
III IV	M	5+	Coronato o Coronato irregolare	M	2+	Coronato
						Coronato irregolare
						Palcuto
II-III	F	2+	Adulta o anziana	F	1	Sottile

Assegnazione				Tolleranza ammessa		
Classe	Sesso	Età	Tipo	Sesso	Anni	Tipo
0 - 1	M	0 - 1	Piccolo - Giovane	*	2+	Puntuto
0 - 1	F	0 - 1	Piccola - Sottile	*	2	Non allattante
II - III	M	2+	Adulto o anziano	M	1	Giovane
II - III	F	2+	Adulta o anziana	F	1	Sottile

* Nel caso di assegnazione di un capo maschio di classe 0-1 è corretto l'abbattimento di una femmina di classe 0 e nel caso di assegnazione di un capo femmina di classe 0-1 è corretto l'abbattimento di un maschio di classe 0.

MUFLONE

Assegnazione				Tolleranza ammessa		
Classe	sesso	età	tipo	sesso	anni	tipo
0 - I	M	0-1	Piccolo - giovane	F	0	agnello
0 - I	F	0-1	Piccola - giovane	M	0	agnello
II	M	2	subadulto	M	1	giovane
				M	3	adulto
II - III	F	2 +	adulta e vecchia	F	1	giovane
III - IV - V	M	3 +	adulto e vecchio	M	2	subadulto

- Il responsabile del centro di raccolta e controllo, nel caso riscontri abbattimenti di soggetti di specie o sesso diversi rispetto a quelli assegnati, ovvero rilevi un errore di abbattimento non previsto dal precedente punto, ovvero rilevi altre ipotesi di illecito soggetto a sanzione, deve darne comunicazione immediata al Nucleo faunistico della Polizia provinciale, che opererà in merito.
- Al punto di raccolta la sottoscrizione, da parte del cacciatore, della scheda prevista al comma 4 dell'art. 10, equivale all'accettazione della valutazione effettuata. Nel caso di contestazioni, il cacciatore non sottoscrive la scheda; in tal caso il responsabile del centro di controllo applica alla mandibola del capo abbattuto un secondo contrassegno numerato, fornito dalla Provincia, e ne annota il numero sulla scheda. La testa in carne del capo abbattuto viene trattenuta al centro di controllo per le successive verifiche, condotte da soggetti incaricati dalla Provincia.

TITOLO 3 - PRELIEVO VENATORIO DI TIPO COLLETTIVO DEL CINGHIALE

ARTICOLO 20 – TIPOLOGIA DEL PRELIEVO VENATORIO

- Il prelievo venatorio di tipo collettivo (braccata, battuta e girata) del cinghiale nel territorio della provincia vocazionale alla specie, si fonda sulle suddivisione del territorio dell'ATC1 e del CAC in Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC) per l'esercizio della caccia da parte delle squadre autorizzate annualmente dalla Provincia. **Per quanto concerne l'ATC2, il territorio da sottoporre a girata viene individuato di anno in anno dal Calendario integrativo provinciale.**
- Attualmente, nell'ATC 1 sono individuati 9 SCCC, **ridotti a 6 a partire dalla stagione venatoria 2016/2017, la cui perimetrazione è demandata all'ATC1 che dovrà provvedere entro il termine della stagione venatoria 2015-2016;** nel CAC è individuato 1 SCCC.
- In rapporto alla diversa tipologia di caccia collettiva messa in atto, di cui al successivo comma, il SCCC del CAC è suddiviso in 8 Zone di Caccia Collettiva al Cinghiale (ZCCC).
- Il prelievo venatorio del cinghiale nel territorio vocazionale alla specie è consentito secondo le seguenti norme:
 - Per l'ATC 1, con l'utilizzo della braccata e della girata da parte delle squadre autorizzate annualmente dalla Provincia a esercitare la caccia nei SCCC;
 - Per il CAC Nord Verbanò, con l'utilizzo della battuta senza cani da parte delle squadre autorizzate annualmente dalla Provincia a esercitare la caccia nel SCCC.
 - Per l'ATC2 con l'utilizzo della sola girata.**

ARTICOLO 21 – PIANI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE

1. Per quanto concerne la pianificazione del prelievo collettivo del cinghiale nel territorio vocazionale alla specie, i Comitati di gestione, con la collaborazione della Provincia e della CTU, devono produrre, annualmente, il Piano di prelievo del cinghiale per la caccia collettiva, da sottoporre, almeno 2 mesi prima della data di inizio del prelievo venatorio, ad osservazioni e approvazione da parte della Provincia. Il Piano deve prevedere:
 - a) I risultati delle stime di consistenza per l'ATC1, l'ATC2 e il CAC.
 - b) I risultati relativi ai prelievi della precedente annata venatoria, per singolo SCCC.
 - c) Il piano di abbattimento complessivo per l'ATC 1, l'ATC2 e il CAC in termini quantitativi (numero di capi da abbattere), definito sulla base dei risultati dei prelievi annui, delle stime di consistenza e delle densità obiettivo (di cui al PPGU).
 - d) L'elenco nominativo dei componenti delle singole squadre, inclusi i soci aggregati, di cui al successivo articolo 23.
 - e) Il calendario delle cacce collettive.
2. Le squadre di caccia collettiva non possono superare il numero di 9 (nove) nell'ATC 1. **A partire dalla stagione venatoria 2016/2017 le squadre di caccia collettiva al cinghiale non possono superare il numero di 6 (sei) nell'ATC1, e il numero di 7 (sette) nel CAC Nord Verbano.**

ARTICOLO 22 – ESECUZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZCCC

1. La caccia collettiva **in braccata** al cinghiale è consentita alle sole squadre autorizzate dalla Provincia, a partire dal 1 novembre fino al 31 gennaio o dal 1 ottobre al 31 dicembre per non più di due giorni settimanali, a scelta tra il mercoledì, il sabato, la domenica. **Il prelievo collettivo al cinghiale in girata è consentito per un solo giorno alla settimana a scelta il mercoledì, il sabato e la domenica.** Il periodo di caccia prescelto, che potrà anche essere diversificato tra ATC 1, **ATC2** e CAC, verrà indicato di anno in anno sulle Disposizioni limitative per la caccia collettiva al cinghiale.
2. I mezzi consentiti per il prelievo venatorio di tipo collettivo del cinghiale sono il fucile ad anima liscia di calibro 12, 16 o 20 con munizioni a palla unica e il fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 7 mm o 277 millesimi di pollice (noto come 270). Sono ammessi anche gli express e i fucili misti a 2 canne (combinati).
3. Per la caccia collettiva al cinghiale **negli ATC**, il serbatoio (caricatore) delle armi **semiautomatiche** a canna liscia e rigata, deve essere limitato, in modo non modificabile, a non contenere più di due colpi.
4. Per la caccia collettiva al cinghiale nel **CAC** il serbatoio (caricatore) delle armi a canna liscia e rigata, anche semi automatiche deve essere limitato, in modo non modificabile, a non contenere più di un colpo.
5. Nelle zone ove è consentita la caccia agli Ungulati è sempre vietato l'uso e la detenzione delle munizioni caricate con pallini di diametro superiore a 4,5 mm.
6. Durante le battute e le braccate di caccia al cinghiale è vietata ai partecipanti la detenzione e l'uso di cartucce caricate a munizione spezzata di qualsiasi numerazione.
7. L'uso e la detenzione della munizione a palla unica sono consentiti esclusivamente durante le battute e braccate di caccia al cinghiale autorizzate e solo agli effettivi partecipanti regolarmente iscritti.
8. Il cacciatore che utilizza qualsiasi tipo di arma dotata di canna rigata, deve essere preventivamente autorizzato dal capocaccia (di cui al successivo articolo 23) e dallo stesso essere posizionato in postazione fissa, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del R.R. n. 16/2003. **L'utilizzo di armi a canna rigata deve avvenire esclusivamente ove sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere tale attività, garantendo le condizioni di massima sicurezza. Ove sussista anche il minimo dubbio sulle condizioni di sicurezza sopracitate, devono essere utilizzate altane di altezza adeguata affinché il tiro avvenga con angolo di almeno 45 gradi verso ostacoli naturali che impediscano pericolosi rimbalzi o pericolose gittate del proiettile. In alternativa il cacciatore dovrà collocarsi in una posizione tale da effettuare comunque il tiro in sicurezza totale**
9. Il numero di armi a canna rigata autorizzate nell'ambito della braccata o della battuta non può essere superiore al 25% del numero dei componenti iscritti alla squadra, e comunque con il limite massimo di 10 armi a canna rigata per squadra.
10. L'utilizzo dell'arma a canna rigata è consentito esclusivamente ai cacciatori in possesso di:
 - abilitazione al prelievo del cinghiale con cacce collettive (Cacciatore di cinghiale con caccia collettiva) qualora tale abilitazione sia stata conseguita con esami comprensivi di prova di tiro anche con arma a canna rigata. Nel caso di abilitazione conseguita senza il superamento di tale prova di tiro, il cacciatore dovrà integrare l'abilitazione con un apposita prova di tiro nell'ambito di altri corsi organizzati dalla Provincia;
 - abilitazione al censimento e al prelievo degli Ungulati con metodi selettivi (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi) di cui alla lettera c) dell'articolo 6, avendo tali cacciatori superato uno specifico esame comprensivo di prova di tiro con arma a canna rigata.
11. I Comitati di Gestione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, devono trasmettere al Settore competente della Provincia di Varese l'aggiornamento della situazione quantitativa e qualitativa del prelievo effettuato nel mese precedente (numero dei capi prelevati suddivisi per sesso e peso) nei singoli SCCC, inviando copia dei moduli predisposti dalla Provincia.
12. Il prelievo del cinghiale nei SCCC ricadenti nel territorio delle Comunità Montane, può essere effettuato anche con terreno coperto da neve.

13. Per quanto concerne il regolamento della sola girata negli ATC ed in particolare aree di prelievo, numero delle squadre, numero massimo e minimo dei componenti, possibilità di utilizzo dell'arma rigata, calendario delle uscite, scelta dei capi caccia, obblighi del cacciatore componente la squadra etc, ogni ATC dovrà far pervenire al competente ufficio provinciale entro il 15 settembre di ogni anno, una proposta di regolamento da recepire nel Calendario Integrativo provinciale emanato di anno in anno.

ARTICOLO 23 - CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA E GIRATA NELL'ATC1, IN BATTUTA SENZA CANI NEL CAC ED IN GIRATA NELL'ATC 1 E NELL'ATC2

1. I Settori per la Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC) in braccata presenti nell' ATC1 sono assegnati, ciascuno, a una singola squadra, secondo criteri stabiliti dal Comitato di gestione, acquisito il parere positivo da parte della Provincia.
- 1.bis. A giudizio insindacabile della Provincia, tramite apposito provvedimento i Settori per la Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC) presenti nell'ATC1, potranno essere assegnati a rotazione, anche parziale a squadre diverse, indipendentemente da quanto previsto ai commi 1 e 11 del presente art. 23.
2. Le Zone per la Caccia Collettiva al Cinghiale (ZCCC) presenti nel SCCC del CAC, vengono assegnate, a rotazione, alle squadre ammesse, secondo un sorteggio effettuato dal Comitato di gestione. Entro sette giorni dall'assegnazione, i Capo caccia avranno la facoltà, previo accordo, seguito da comunicazione scritta al Comitato di Gestione, di scambiarsi le ZCCC assegnate purchè non caccino consecutivamente nella stessa zona. Il Comitato di gestione provvederà ad aggiornare il piano di assegnazione della stagione venatoria e alla relativa consegna ai Capo caccia e alla Provincia.
3. Ogni squadra autorizzata al prelievo venatorio in braccata e in battuta è diretta da un Capo caccia e da non più di due Vice Capo caccia. Gli stessi sono proposti annualmente dai componenti della squadra e nominati dal Comitato di gestione dell'ATC e del CAC, previo parere favorevole del competente Servizio della Provincia. Il Capo caccia e i Vice Capo caccia hanno compiti di referenti per la squadra e di contatto tra la squadra e il Comitato di gestione. **Per quanto concerne le sole squadre di girata operanti nell'ATC1 e nell'ATC2, le modalità di designazione del Capo Caccia, di un eventuale vice Capo Caccia ed i loro compiti, vengono definiti dal regolamento di cui al Cap. 22, punto 13.**
4. I Capo caccia e i Vice Capo caccia possono essere sostituiti nel corso della stagione venatoria, previa comunicazione da parte della squadra al Comitato di gestione dell'ATC o del CAC, solamente a causa di malattia, di proprie dimissioni o di richiesta di dimissioni da parte della maggioranza assoluta dei componenti della squadra.
5. Il Vice Capo caccia svolge i compiti del Capo caccia, in caso di motivata assenza, per causa di forza maggiore, di quest'ultimo.
6. I Capo caccia e i loro sostituti Vice Capo caccia, devono aver partecipato con esito positivo ad appositi corsi per Capi caccia, organizzati dalla Provincia, e avere almeno 5 anni di esperienza di caccia collettiva, maturata e documentata in Provincia di Varese, in squadre di caccia collettiva al cinghiale.
7. Non possono rivestire la qualifica di Capo caccia o Vice capo caccia coloro che siano incorsi in violazioni inerenti la caccia agli Ungulati nei 5 anni antecedenti la nomina.
8. La caccia collettiva al cinghiale negli ATC e nel CAC è consentita ai Cacciatori abilitati al censimento e al prelievo del cinghiale con cacce collettive (Cacciatori di cinghiale in caccia collettiva), iscritti all'albo della Provincia, di cui alla lettera h), comma 1) dell'articolo 6.
9. Nell'ATC 1 la caccia collettiva in braccata al cinghiale è altresì consentita a cacciatori aggregati con permesso annuale (non soci dell'ATC), nei limiti di cui alla successiva lettera b) del comma 13, purchè in possesso dell'abilitazione specifica di cui alla lettera h), comma 1) dell'articolo 6, secondo i corsi e i relativi esami della Provincia di Varese o equipollenti.
10. Ciascun cacciatore non può essere iscritto a più di una squadra di braccata o battuta e deve esercitare il prelievo esclusivamente con la propria squadra e solo o nell'ATC o nel CAC.
11. I criteri di iscrizione alle squadre di braccata o battuta, fino al raggiungimento del massimale previsto quale numero di componenti, sono i seguenti, elencati in ordine di priorità:
 - essere soci residenti, e/o proprietari e/o conduttori di fondi nel SCCC ove la squadra effettua la caccia collettiva. Per i proprietari e conduttori di fondi è richiesto documento di possesso;
 - aver cacciato nella stessa squadra nelle ultime due stagioni;
 - essere residenti nei comuni limitrofi (comuni confinanti) al SCCC dove opera la squadra.
12. Il Comitato di gestione può richiedere ai componenti la squadra un contributo integrativo sulla quota associativa, per la liquidazione dei danni agricoli, Articolo 30 L.R. 26/93 e succ. mod.
13. Nell'ATC le squadre per la caccia in braccata:
 - a) **Sono composte da un minimo di 25 ad un massimo di 100 cacciatori: a partire dalla stagione venatoria 2016/2017 le squadre saranno composte da un minimo di 40 cacciatori.**
 - b) In ogni squadra possono partecipare alla braccata non più di 10 di cacciatori aggregati con permesso annuale (non soci dell'ATC).
 - c) Ogni squadra, per la caccia in braccata, può utilizzare una muta composta da un numero massimo di 15 cani.
 - d) E' facoltà della squadra dotare i cani utilizzati nella braccata, di collari, o altri accessori aventi caratteristiche di buona visibilità.
 - e) Perché possa essere effettuata la braccata è necessario che siano presenti almeno 20 cacciatori iscritti alla squadra. **A partire dalla stagione venatoria 2016-2017 perché possa essere effettuata la braccata, è necessario che siano presenti almeno 30 cacciatori.**
14. Nel CAC per la caccia in battuta senza cani:
 - a) Le squadre sono composte da un minimo di 12 ad un massimo di 30 cacciatori.
 - b) Possono far parte delle squadre per la caccia in battuta senza cani, **cacciatori non residenti non soci del CAC, in numero massimo di 3 per squadra**, purchè abbiano scelto l'opzione prevista dall'art. 35 - comma 1 - lettera a) - della L.R. 26/93 (vagante in Zona Alpi) e successive modifiche ed integrazioni. **Tali componenti non acquisiscono il diritto di divenire soci del CANV.**
 - c) Perché possa essere effettuata la battuta senza cani è necessario che siano presenti almeno **8 cacciatori** iscritti alla squadra.

15. È facoltà delle squadre utilizzare, per ragioni di sicurezza, apparecchi radio rice-trasmettenti conformi alle disposizioni di legge.
16. Per nessun motivo i componenti di una squadra potranno sconfinare, nell'ATC, dal SCCC assegnato, e nel CAC dalla ZCCC assegnata, se non autorizzati dal Capo caccia del SCCC/ZCCC interessato/a dallo sconfinamento. A tutti i componenti delle squadre è vietato, il giorno precedente la caccia, svolgere operazioni finalizzate a causare spostamenti **dei cinghiali** dai SCCC/ZCCC non a loro assegnati/e.
17. È consentito il recupero dei cani qualora sconfinati in altro SCCC o ZCCC, previa necessaria comunicazione al Capo Caccia della zona interessata dallo sconfinamento e relativa autorizzazione.
18. Il raggiungimento dei SCCC e delle ZCCC e delle poste (anche se con il fucile nel fodero) dovrà essere eseguito solo ed esclusivamente transitando sul territorio del SCCC e delle ZCCC assegnato/a. Fanno eccezione eventuali percorsi prestabiliti dal Comitato di gestione e definiti nel Piano di prelievo annuale ovvero concordati tra i Capi caccia delle zone interessate.
19. Il raggiungimento delle poste con armi a canna rigata può essere effettuato solo con l'arma scarica e nel fodero.
20. Limitatamente al CAC, ogni altra forma di caccia, esclusa quella da appostamento fisso, è vietata, nelle ZCCC, nelle aree dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse.

ARTICOLO 24 - COMPITI DEL CAPO CACCIA E DEI VICE CAPO CACCIA DELLE SQUADRE DI BATTUTA E DI BRACCATA

1. I Capo caccia e i Vice Capo caccia devono:
 - a) Collaborare, con il Comitato di Gestione e con la CTU, alla stesura del Piano annuale di prelievo del cinghiale e, qualora richiesto, del PPGU;
 - b) Collaborare all'organizzazione dei censimenti/stime del cinghiale.
 - c) Far apporre i cartelli, nella zona di caccia assegnata, recanti la scritta "Attenzione battuta al cinghiale in corso".
 - d) Compilare, prima dell'inizio della braccata/battuta, il modulo, predisposto dalla Provincia, riportante l'elenco dei cacciatori che compongono la squadra, su cui devono essere evidenziati.
 - i nominativi dei cacciatori che esercitano la caccia nella giornata;
 - i nominativi dei cacciatori in possesso di fucili a canna rigata.
 Tale modulo, da esibire, in caso di controllo, al personale del Nucleo Faunistico Provinciale, deve essere trasmesso, entro 48 ore, al Comitato di gestione dell'ATC o del CAC.
 - e) Predisporre le poste in modo che il campo di tiro garantisca sempre l'incolumità degli altri cacciatori. In particolare assicurarsi che i cacciatori muniti di arma a canna rigata siano posizionati.
 - su altane da battuta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del R.R. n. 2/1988, nel territorio dell'ATC.
 - in postazione fissa, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del R.R. n. 16/2003, nel territorio del CAC.
 - f) Assicurarsi che la squadra sia munita di una cassetta di pronto soccorso per i primi interventi in caso di incidenti.
 - g) Apporre al tendine d'Achille dell'animale abbattuto, prima di qualsiasi movimentazione del capo, il contrassegno inalterabile e inamovibile predisposto dalla Provincia e distribuito ai Capi caccia dal Comitato di gestione.
 - h) Restituire al Comitato di gestione, entro la fine del mese successivo alla chiusura della caccia al cinghiale, i contrassegni non utilizzati, per l'invio, da parte del Comitato, alla Provincia, entro i 15 giorni successivi.
 - i) Trasmettere al Comitato di gestione, entro 48 ore dalla fine della braccata/battuta, il modulo, predisposto dalla Provincia, con il numero dei capi prelevati suddivisi per sesso e peso, per la trasmissione, da parte del Comitato, alla Provincia.
 - j) Organizzare il recupero di animali feriti, anche con l'ausilio di conduttori e di cani da traccia abilitati dalla Provincia secondo le indicazioni dell'art. 9 del Regolamento (DCP n 41 del 14 luglio 2005).
 - k) Sottoporre, qualora richiesto dalla ASL competente per territorio e nelle modalità indicate dalla stessa, i cinghiali abbattuti alla verifica ed alla valutazione sanitaria e biometrica.
 - l) Verificare, per ragioni di sicurezza, che i componenti della squadra siano muniti di apposito giubbotto con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità (arancione e giallo) da indossare durante l'attività di prelievo.
 - m) Coordinare, d'intesa con il Comitato di gestione e la Provincia, le azioni di prevenzione e gestione relative ai danni da cinghiale nonché la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale nei SCCC.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DEL CACCIATORE COMPONENTE DI UNA SQUADRA DI BRACCATA, BATTUTA O GIRATA

1. I cacciatori componenti le squadre devono:
 - a) Collaborare con il Capo caccia, sotto la sua direzione, per le azioni di prevenzione e gestione relative ai danni da cinghiale, nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale nei SCCC.
 - b) Garantire almeno 2 giornate lavorative per le azioni di cui alla lettera precedente.
2. Il cacciatore non può abbandonare la posta e la **caccia collettiva** senza la preventiva autorizzazione del Capo caccia.
3. Il cacciatore, per ogni colpo sparato, deve esaminare attentamente, a fine **caccia** il punto in cui si trovava il cinghiale al momento del tiro, al fine di rilevare eventuali tracce di ferimenti.
4. Dopo l'abbattimento del cinghiale il cacciatore deve:
 - a) Annotare immediatamente il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi predisposti dal Comitato di Gestione e avvisare, appena possibile, il Capo caccia dell'avvenuto abbattimento.
 - b) Non movimentare il capo sino ad avvenuta apposizione al tendine d'Achille del contrassegno inalterabile e inamovibile predisposto dalla Provincia.

5. Durante l'attività di prelievo il cacciatore ha l'obbligo di indossare apposito giubbino con pettorale dorsale di colori ad alta visibilità (arancione o giallo).

TITOLO 4 - PRELIEVO DI CONTROLLO

ARTICOLO 26 – CONTROLLO DEGLI UNGULATI

1. Il controllo degli Ungulati è autorizzato dalla Provincia, in base alle finalità e con le modalità definite dall'Articolo 41 della L.R. Lombardia n. 26/93 e succ. mod. e dal successivo comma 4.
2. Il prelievo di controllo può essere attuato, qualora ritenuto necessario **su tutte le specie di ungulati cacciabili e su tutto il territorio provinciale.**
3. Il prelievo di controllo deve essere attuato, con finalità di eradicazione:
 - **sul cinghiale nelle aree non vocate alla gestione della specie**
 - **sul muflone, nel territorio posto al di fuori del SCSU 1, come attualmente perimetrato, dell'ATC 1;**
 - sul daino (*Dama dama*) e sull'ammotrago (*Ammotragus lervia*) nell'intero territorio provinciale.
4. Con riferimento all'articolo 41 comma 2 e 3 della L.R. 26/93 e succ. mod., i piani di controllo devono essere autorizzati dalla Provincia, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA, previo raccordo con i soggetti gestori competenti per territorio, ed effettuati secondo quanto di seguito indicato:
 - a) Qualora il controllo venga esercitato attraverso l'abbattimento, tale abbattimento può essere esercitato esclusivamente mediante i metodi, selettivi, della cerca e dell'aspetto e, per il cinghiale, della girata.
 - b) L'abbattimento di controllo verrà attuato dagli agenti del Nucleo faunistico della Polizia provinciale, dipendenti dalla Provincia che, qualora necessario, potranno avvalersi dei soggetti previsti al comma 3 dell' art. 41 della sopracitata L.R., e al comma 1 punto f del precedente art. 6.
 - c) L'abbattimento di controllo potrà essere esercitato durante tutti i mesi dell'anno;
 - d) Ad ogni capo abbattuto dovranno essere apposti i contrassegni a datario inalterabile e inamovibile predisposti dalla Provincia.
 - e) Per ogni capo abbattuto dovranno essere compilate le apposite schede di rilevamento biometrico predisposte dalla Provincia.

TITOLO 5 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PRELIEVO VENATORIO DI TIPO SELETTIVO E COLLETTIVO

ARTICOLO 27 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PRELIEVO VENATORIO DI TIPO SELETTIVO

1. In aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, si prevede l'applicazione di specifici provvedimenti disciplinari nei casi di seguito riportati.
 - a) Esercizio della caccia selettiva in assenza del relativo titolo di idoneità (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), o assenza di assegnazione del capo: esclusione definitiva dalla caccia di selezione.
 - b) Mancata attivazione delle procedure previste al comma 4 (relativamente all'attivazione delle operazioni), 8 e 10 di cui all'art. 9, per le operazioni di verifica o recupero dell'ungulato ferito: esclusione per 1 anno dalla caccia di selezione.
 - c) Mancata assistenza diretta o indiretta al recupero di capi feriti di cui all'art. 9, comma 4: 30 giorni di sospensione dalla caccia di selezione.
 - d) Mancato conferimento del capo al centro di controllo, senza tempestiva segnalazione al Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale di motivazioni contingenti di impedimento: esclusione definitiva dalla caccia di selezione.
 - e) Assenza di autorizzazione da parte del Personale del Nucleo faunistico della Polizia provinciale a conferire al centro di controllo una carcassa non integra (sezionata), di cui all'art. 10, comma 1: sospensione di 30 giorni dalla caccia di selezione.
 - f) Movimentazione dell'animale abbattuto privo del contrassegno identificativo, di cui all'art. 15, comma 6, lett. c): esclusione per 1 anno dalla caccia di selezione.
 - g) Abbattimento del capo della stessa classe di età e sesso per mancanza di contatto tra i cacciatori del gruppo di cui all'art. 15, comma 7, lett. d), e incapacità di accertare la cronologia temporale degli abbattimenti e assenza di assunzione di responsabilità da parte di uno dei cacciatori coinvolti: esclusione di 1 anno dalla caccia di selezione per tutti i cacciatori coinvolti.
 - h) Abbattimento del capo della stessa classe di età e sesso per mancanza di contatto tra i cacciatori del gruppo di cui all'art. 15, comma 7, lett. d), incapacità di accertare la cronologia temporale degli abbattimenti e assunzione di responsabilità da parte di uno dei cacciatori coinvolti: esclusione di 1 anno dalla caccia di selezione per il cacciatore che si assume la responsabilità.
 - i) Esercizio della caccia al di fuori dall'area assegnata di cui all'art. 16, comma 8: esclusione di 1 anno dalla caccia di selezione. In caso di recidiva: esclusione definitiva dalla caccia di selezione.
 - j) Abbattimento di capi, da parte del singolo cacciatore, oltre il numero allo stesso assegnato, di cui all'art. 16, comma 8: esclusione di 3 anni dalla caccia di selezione. In caso di recidiva: esclusione definitiva dalla caccia di selezione.
 - k) Omissione degli obblighi relativi alla documentazione giornaliera di uscita, o utilizzo di cassette fuori dalla zona di prelievo assegnata, di cui all'art. 16, comma 11 e 12: sospensione di 5 giorni dalla caccia di selezione.

- l) Abbattimento di capo non conforme per specie: esclusione di 3 anni dalla caccia di selezione, con obbligo di ripetizione dell'esame di abilitazione.
 - m) Abbattimento di capo non conforme per sesso (al di fuori delle tolleranze di cui all'art. 19): esclusione di 2 anni dalla caccia di selezione. In caso di autodenuncia immediata al Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale e presso il centro di controllo non si applica il suddetto provvedimento disciplinare. Resta inteso che anche nella fattispecie di autodenuncia, ma in caso di recidiva nel corso di tre anni, si applica l'esclusione di 1 (uno) anno dalla caccia di selezione.
 - n) Abbattimento di capo non conforme per classe di età (al di fuori delle tolleranze di cui all'art. 19): esclusione di 1 anno dalla caccia di selezione. In caso di autodenuncia immediata al Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale e presso il centro di controllo non si applica il suddetto provvedimento disciplinare. Resta inteso che anche nella fattispecie di autodenuncia, ma in caso di recidiva nel corso di tre anni si applica l'esclusione di 30 (trenta) giorni dalla caccia di selezione.
 - o) Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 43, comma 1, lettera e), f) g) della L.R. 26/93: sospensione dalla caccia di selezione per 5 giornate.
 - p) Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 43, comma 1, lettera a), b), c) della L.R. 26/93: sospensione dalla caccia di selezione per 1 anno.
2. Nel caso in cui una fra le violazioni sopra elencate possa comportare l'applicazione di più provvedimenti disciplinari, verrà comminato quello più sfavorevole al cacciatore interessato.
 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica, per ogni inadempienza: sospensione di 5 giorni dalla caccia di selezione.
 4. I provvedimenti disciplinari saranno applicati a partire dalla stagione venatoria successiva rispetto a quella in cui è avvenuta la violazione.

ARTICOLO 28 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PRELIEVO VENATORIO DI TIPO COLLETTIVO

1. In aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, si prevede l'applicazione di specifici provvedimenti disciplinari nei casi di seguito riportati.
 - a) Esercizio della caccia collettiva al cinghiale senza il possesso del relativo titolo di abilitazione al prelievo del cinghiale con cacce collettive (Cacciatore di cinghiale in caccia collettiva) ovvero senza essere iscritto o aggregato ad una squadra: esclusione definitiva dalla caccia collettiva al cinghiale.
 - b) Esercizio della caccia al cinghiale in squadra "diversa" da quella di appartenenza: esclusione dalla caccia al cinghiale per un anno.
 - c) Esercizio della caccia al cinghiale in forma non prevista dal presente regolamento: esclusione definitiva dalla caccia collettiva al cinghiale.
2. Sconfinamento dal proprio SCCC o ZCCC assegnato/a senza l'autorizzazione del Capo caccia del SCCC o ZCCC interessato/a dallo sconfinamento, di cui all'art. 23, comma 17: sospensione dalla caccia al cinghiale per 5 giornate.
3. Inseguimento del cinghiale ferito per abatterlo fuori dal SCCC o ZCCC assegnato/a senza l'autorizzazione del Capo caccia del SCCC o ZCCC interessato/a dallo sconfinamento: sospensione dell'intera squadra dalla caccia al cinghiale per 3 giornate consentite.
4. Messa in atto di azioni atte a causare spostamenti dei cinghiali dal SCCC o ZCCC assegnati/e ad altre squadre nelle 24 ore precedenti la caccia: sospensione dalla caccia al cinghiale per 5 giornate consentite. Nel caso in cui il cacciatore interessato ricopra la figura di Capo caccia (o Vice Capo caccia: sospensione dalla caccia al cinghiale per 8 giornate consentite.
5. Abbandono delle poste individuate dal Capo Caccia senza autorizzazione da parte dello stesso: esclusione dalla caccia al cinghiale per 1 anno.
6. Mancato impiego del pettorale e dorsale ad alta visibilità (giallo o arancione) nel corso della battuta/braccata: esclusione dalla caccia al cinghiale per 1 anno.
7. Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 43, comma 1, lettera e), f) g) della L.R. 26/93: sospensione dalla caccia al cinghiale per 5 giornate.
8. Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 43, comma 1, lettera a), b), c) della L.R. 26/93: sospensione dalla caccia al cinghiale per 1 anno.
9. Movimentazione del capo abbattuto senza l'apposizione dell'apposito contrassegno: sospensione dalla caccia al cinghiale per 1 anno.
10. Al Capo caccia (o al Vice Capo caccia) si applica inoltre, nel caso non operi secondo le previsioni di cui:
 - a) Al comma 1 dell'art. 10 (mancato conferimento del capo al centro di controllo nei termini stabiliti nel calendario integrativo): esclusione dalla caccia al cinghiale per 3 giornate.
 - b) Al comma 1 e 2, dell'art. 23 (occupazione arbitraria di un SCCC o di una ZCCC diversa da quella assegnata: sospensione dalla caccia al cinghiale per due anni.
 - c) Al comma 1, lett. c) dell'art. 24 (far apporre i cartelli, nella zona di caccia assegnata, recanti la scritta "Attenzione battuta al cinghiale in corso"): sospensione dalla caccia al cinghiale per 1 giornata, estesa all'intera squadra.
 - d) Al comma 1, lett. d) dell'art. 24 (mancata esibizione al Nucleo faunistico della Polizia provinciale dell'elenco dei cacciatori partecipanti alla battuta/braccata): sospensione dalla caccia al cinghiale per 1 giornata.
 - e) Comma 1, lett. e) dell'art. 24 (predisposizione delle poste): esclusione dalla caccia al cinghiale per 3 giornate.
 - f) Comma 1, lett. f) dell'art 24 (mancata presenza della cassetta di pronto soccorso): esclusione dalla caccia al cinghiale per 1 giornata.
 - g) Al comma 1, lett. j) dell'art. 24 (organizzare il recupero di animali feriti, anche con l'ausilio di conduttori e di cani da traccia abilitati dalla Provincia secondo le indicazioni dell'art. 9 e del Regolamento (DCP n 41 del 14 luglio 2005): esclusione dalla caccia al cinghiale per 3 giornate.

- h) Di cui al comma 1, lett. k) dell'art. 24 (sottoporre, qualora richiesto dalla ASL competente per territorio e nelle modalità indicate dalla stessa, i cinghiali abbattuti alla verifica ed alla valutazione sanitaria e biometrica): esclusione dalla caccia al cinghiale per 1 anno.
- 11. Al cacciatore che non ottempera a quanto previsto dal comma 3 art. 7: esclusione dalla caccia al cinghiale per 3 giornate.
- 12. Al cacciatore che non ottempera a quanto previsto dalla lettera b comma 1 art. 25 : esclusione dalla caccia al cinghiale per 2 giornate per ogni giornata lavorativa non effettuata.
- 13. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica, per ogni inadempienza: sospensione dalla caccia collettiva al cinghiale per 1 giornata di caccia.
- 14. I provvedimenti disciplinari saranno applicati a partire dalla stagione venatoria successiva rispetto a quella in cui è avvenuta la violazione.

ARTICOLO 29 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GENERALI

Tutte le violazioni inerenti l'uso e/o la detenzione di armi e munizioni con modalità non consentite dal presente regolamento commesse durante la caccia di selezione o collettiva comportano: esclusione di 3 anni dalla tipologia di caccia nel cui contesto l'infrazione è stata commessa, con obbligo di ripetizione del relativo esame di abilitazione.

ARTICOLO 30- SANZIONI

- 1. Qualsiasi violazione al presente regolamento verrà sanzionata secondo le previsioni della normativa vigente, inclusi i casi di sequestro/confisca di capi illecitamente abbattuti e contestuale risarcimento del danno prodotto.
- 2. Sanzioni e provvedimenti disciplinari di cui agli articoli precedenti sono comminati con apposito provvedimento della Provincia di Varese.